

(N. 1542)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 8ª Commissione permanente (Trasporti, comunicazioni, marina mercantile)
della Camera dei deputati nella seduta del 13 giugno 1956 (V. Stampati Nn. 2009-2035)*

**d'iniziativa dei Deputati ANGELUCCI Nicola, PENAZZATO e
RUBEO, GRAZIADEI, BOGONI**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 18 GIUGNO 1956

Modifica dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 novembre 1947, n. 1363: Passaggio in ruolo di alcune categorie del personale dipendente da aziende ferrottramviarie e degli agenti dei servizi di navigazione aventi qualifiche assimilate

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle aziende soggette all'applicazione del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e successive modificazioni, gli agenti che rivestono le qualifiche di guardiano, fattorino di ufficio e dattilografo nonchè la qualifica di alunno d'ordine e di stazione, sostitutiva della qualifica di scritturale per effetto della legge 6 agosto 1954, n. 858, cessano dall'appartenere alla categoria del personale avventizio prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo

9 novembre 1947, n. 1363, e passano a far parte della categoria del personale di ruolo, quando abbiano compiuto due anni di effettivo servizio e semprechè in possesso dei prescritti requisiti fisici e morali.

Il servizio già prestato da tali agenti è valido ai fini del compimento del periodo di prova previsto dall'articolo 13 dell'allegato A al regio decreto n. 148 e ai fini del loro trasferimento in ruolo non valgono i limiti di età previsti dall'articolo 10 dell'allegato A al richiamato decreto n. 148.

Art. 2.

Gli interessati debbono essere iscritti, dalla data del loro trasferimento in ruolo, al Fondo

nazionale di previdenza per gli addetti ai pubblici trasporti.

Il servizio già prestato nella categoria del personale avventizio è riconosciuto utile ai fini del trattamento di previdenza stabilito per gli iscritti al suindicato Fondo nazionale di previdenza.

Ai fini del trattamento di previdenza è data facoltà ai lavoratori appartenenti alle qualifiche di cui al precedente articolo, di richiedere, mediante riscatto, il riconoscimento del periodo di servizio precedentemente prestato in qualità di avventizio secondo le norme stabilite dalla legge 14 maggio 1949, n. 269.

Art. 3.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche agli agenti dei servizi di navigazione interna aventi qualifiche assimilate.

Art. 4.

Per effetto di quanto disposto dalla presente legge l'appartenenza alla categoria del personale avventizio è limitata agli agenti aventi la qualifica di guardabarriera, al personale di cui all'articolo 3 della legge 24 maggio 1952, n. 628, ed al personale straordinario di cui all'articolo 8, terz'ultimo comma, del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 147.